



CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Commissione Calcio

VARIANTE 1

XIV Campionato di Calcio a 5 Amatori Over 35

fase locale categoria Open (1984 e precedenti)

X Campionato di Calcio a 5 Femminile

fase locale categoria Open (2003 e precedenti)

NORME TECNICHE

CALCIO A 5

ATTIVITA' SPORTIVA 2018-2019

Le disposizioni contenute nel presente regolamento integrano e disciplinano le norme locali valide per il Calcio a 5 dettate dal Regolamento "Sport in Regola", ed.2018 della Direzione Tecnica Nazionale del Centro Sportivo. La consultazione delle comunicazioni pubblicate sul sito del CSI raggiungibili ai link: <https://www.cpcalcio.it/csi-forli> e <http://www.csiforli.it/> completano il quadro informativo indispensabile per tutte le società sportive.

ARTICOLO	PAGINA
PREMESSA	4
ART. 1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 2) NORME DI TESSERAMENTO	4
ART. 3) VINCOLO DI TESSERAMENTO ALLA PROPRIA SOCIETÀ SPORTIVA	5
ART.4) TRASFERIMENTO A UNA NUOVA SOCIETÀ SPORTIVA	5
ART.5) SVINCOLO DEI TESSERATI TRA SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE AL CSI	5
ART. 6) QUALIFICHE ALLENATORE	6
ART. 7) MODALITA' DI RICONOSCIMENTO	6
ART. 8) ATLETI FIGC	6
ART. 9) LIMITI DI ETA'	7
ART.10) OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE	7
ART. 11) SOCIETA'CON PIU' SQUADRE	7
ART. 12) CAMPO DA GIOCO E ATTREZZATURE	7
ART.13) IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE CHE POSSONO PREGIUDICARE LA PRATICABILITA'	8
ART.14) PERIODI DI GIOCO - INTERVALLO DI METÀ GARA - RECUPERO DELLE PERDITE DI TEMPO	8
ART. 15) RITARDO NELLA PRESENTAZIONE IN CAMPO DELLE SQUADRE. TEMPO D'ATTESA	9
ART. 16) PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA	9
ART. 17) DISTINTA DEI PARTECIPANTI ALLA GARA	9
ART. 18) CONTROLLO DEI DOCUMENTI DA PARTE DELLE SOCIETÀ	10
ART. 19) NUMERO MINIMO DI GIOCATORI PER DARE INIZIO A UNA GARA	10
ART. 20) SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI VOLANTI ESCLUSI IL PORTIERE A GIOCO FERMO	11
ART. 21) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI	11
ART. 22) OBBLIGHI E DOVERI DELLA SOCIETÀ OSPITANTE	12
ART. 23) OBBLIGO DEL CAMBIO DELLE MAGLIE DI COLORE CONFONDIBILE	12
ART. 24) PALLONI PER LA GARA	12
ART. 25) SOPRAVVENUTA INDISPONIBILITÀ DEL PALLONE DI GIOCO	12
ART. 26) DIREZIONE DELLE GARE - ASSENZA/RITARDO DI UN ARBITRO UFFICIALMENTE DESIGNATO	13
ART. 27) SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO O DEGLI UFFICIALI DI GARA	13
ART. 28) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRIMA DELL'INIZIO DELLA GARA	13
ART. 29) NUMERO INSUFFICIENTE DI ATLETI DURANTE UNA GARA ED ESPULSIONE TEMPORANEA	13
ART. 30) TIME-OUT	13
ART. 31) ESPULSIONE TEMPORANEA	13
ART. 32) SQUALIFICHE AUTOMATICHE	14
ART. 33) SQUALIFICHE PER SOMMA DI AMMONIZIONI	14
ART. 34) MODALITÀ PER I TIRI DI RIGORI	14
ART. 35) OPZIONI MODALITÀ SVOLGIMENTO GARE FASI FINALI	15
ART. 36) RISULTATO TECNICO E RIPETIZIONE DI UNA GARA	15
ART. 37) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE	15
ART. 38) MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA AVULSA	15
ART. 39) MODALITÀ PER DEFINIRE LA CLASSIFICA MARCATORI.	16

ART. 40) MODALITÀ PER DEFINIRE LA CLASSIFICA PER LA “COPPA DISCIPLINA”.	16
ART. 41) CALENDARIO UFFICIALE GARE	16
ART. 42) SPOSTAMENTI DI GARE - RINVII DI GARE PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE	17
ART. 43) RINUNCIA ALLA DISPUTA DI UNA GARA	17
ART. 44) RINUNCE PREVENTIVE	18
ART. 45) LE OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ	18
ART. 46) SCHEDA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	18
ART. 47) GIUSTIZIA SPORTIVA	18
ART. 48) DISCIPLINA	18
ART.49) IL COMUNICATO UFFICIALE	19
ART. 50) SQUALIFICHE TRA DIVERSI ANNI SPORTIVI O DURANTE LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA	19
ART. 51) PRONTO SOCCORSO	20
ART. 52) PREMIAZIONI	20
ART. 53) COMPOSIZIONE DEI GIRONI E NORME DI RIPESCAGGIO	20
ART. 54) OSSERVATORI ARBITRALI	20
ART. 55) COMMISSARI DI CAMPO	20
ART. 56) REVISIONE DEI PROCEDIMENTI	21
ART. 57) PRIORITÀ DELLE FONTI NORMATIVE	21
ART. 58) TUTELA SANITARIA - (SCHEDA INFORMATIVA IN “APPENDICE N.1”)	21
ART. 59) LE ASSICURAZIONI CSI	21
ART. 60) ARTICOLAZIONE E MODALITÀ SVOLGIMENTO CAMPIONATI	21
ART. 61) NORME COMPLEMENTARI	22

ALLEGATI

ALLEGATO	PAGINA
FAX SIMILE ATTO DI ASSENSO DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA PODESTÀ PER AUTORIZZAZIONE A IMPIEGARE ATLETI DI ETÀ INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL CAMPIONATO	23
FAX SIMILE LETTERA PER INVIO AL CSI L’ATTO DI ASSENSO A IMPIEGARE ATLETI DI ETÀ INFERIORE	24
TABELLA PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA	25
MODULO PER RICHIESTA SPOSTAMENTO GARE	26
FAX SIMILE RICHIESTA NULLA OSTA TRASFERIMENTO GIOCATORE AD ALTRA SOCIETÀ	27
FAX SIMILE RICHIESTA PER SVINCOLO ATLETA	28
APPENDICE 1) SCHEDA INFORMATIVA SULLA TUTELA SANITARIA	29
APPENDICE 2 DAE	30
DISTINTA GIOCATORI CALCIO A 5	31
SCHEDA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	32
NUMERI UTILI	33

NORME TECNICHE INTEGRATIVE PER L'ATTIVITA' DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

CAMPIONATI PROVINCIALI CSI - ANNO 2018/2019

PREMESSA

Per lo svolgimento del Calcio a 5, si applicano i Regolamenti del CSI editi in "Sport in regola" e il vigente regolamento Tecnico di gioco del Calcio a 5 della FIGC, con le limitazioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti norme. Il Calcio a 5 è considerato una disciplina diversa e autonoma rispetto a Calcio a 11 e Calcio a 5 e gli atleti per poterla praticare debbono essere in Possesso della tessera con la sigla CAC.

Art. 1) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Possono partecipare all'attività le Società Sportive affiliate al CSI, per la stagione sportiva in corso previa sottoscrizione del Mod.1/T "Affiliazione". **Le Società Sportive con pendenze economiche in essere potranno partecipare solo dopo aver regolato la loro posizione.**
- E' obbligatoria la presenza di almeno un responsabile per Società nella serata in cui si compilano i calendari e si decide la formula del campionato o del torneo.
- La domanda d'iscrizione al campionato, redatta secondo il modello previsto per la disciplina e firmata dal Presidente della Società, dovrà essere presentata alla Segreteria CSI contestualmente alla quota d'iscrizione.
- Si rileva che devono essere obbligatoriamente tesserati come dirigenti anche chi è riportato quale responsabile sui moduli di affiliazione o adesione, ad eccezione di quelli già tesserati come soci atleti.
- L'ammontare delle multe subite, da ciascuna squadra, fino a euro 20 va corrisposto, alla segreteria del CSI, al termine del Campionato. Nel caso, invece, l'ammontare superi la precedente cifra la differenza in eccesso va versata entro sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale di riferimento. La Società sarà debitamente informata a provvedere in merito, e qualora non ottemperasse a tale obbligo, non potrà disputare la gara successiva alla data di notifica.
- Le Società possono iscriversi e partecipare a Manifestazioni, Tornei, Campionati a carattere regionale o nazionale solo con la categoria con la quale prende parte all'attività locale e con il parere favorevole della CT5 in intesa con il Coordinatore Tecnico dell'Attività Sportiva.

Art. 2) NORME DI TESSERAMENTO

- Tutti gli atleti, dirigenti, allenatori, per prendere parte alle gare, dovranno essere tesserati per il CSI antecedentemente la prima gara alla quale intendono partecipare. A essi sarà rilasciata, a cura del CSI, una ricevuta di avvenuto tesseramento (mod. 2/T, 2/R...). Chi preferisce il Tesseramento On Line potrà scaricare la lista certificata di tesseramento. In entrambi i casi, gli atleti potranno prendere parte alla gara solo se proveranno la loro identità tramite una delle norme di riconoscimento previste al successivo Art. 6 del presente regolamento.
- In seguito sarà rilasciata dal CSI la tessera associativa vera e propria. Il CSI garantisce l'emissione della tessera entro venti giorni, per cui si ricorda che la ricevuta avrà tale validità massima, dopo di che, in caso la Società persevera a presentare solo la ricevuta, il Giudice Unico si comporterà come in caso di tessera non presentata.
- La data prevista per il termine ultimo per il tesseramento è stabilita al 28 febbraio.**
- Le società sportive, entro il 20 maggio, possono integrare nei propri organici ulteriori 2 atleti.**
- Il tesseramento (la consegna e la vidimazione dei mod. 2/T o 2/R) deve essere fatto tramite una delle seguenti scelte:
 - consegnando il modulo cartaceo, firmato dall'atleta, presso la sede del CSI di appartenenza negli orari di segreteria e dai Responsabili del Tesseramento. Il modulo deve essere consegnato anche in caso di tesseramento con Modulistica On Line (diverso da tesseramento diretto On Line).
 - tramite il Tesseramento On Line:** In questo caso il modulo cartaceo, debitamente firmato, deve essere custodito agli atti della Associazione Sportiva.
 - Le tessere associative potranno essere ritirate, presso la sede del CSI negli orari previsti dalla segreteria(18.30-20.30).
- Il modulo di richiesta di tesseramento va compilato con esattezza, chiarezza e completezza, scrivendo tutti i dati a penna, in caratteri stampatello chiaramente leggibili. Il socio è responsabile della veridicità dei dati riportati sulla tessera. Sul modulo dovranno essere apposte le firme autografe.
- Sulla tessera dovranno essere indicate tutte le discipline sportive praticate dal tesserato tra quelle dichiarate dalla Società di appartenenza e le varie qualifiche associative e tecniche rivestite dallo stesso nell'ambito della società.
- Il tesseramento al può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali realizzate dal Comitato CSI:
 - con la "**Distinta elettronica**" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
 - con la "**Lista certificata di tesseramento**" dei partecipanti alla gara, realizzata secondo le procedure previste dal sistema di "Tesseramento On Line" CSI;
 - mediante l'esibizione dei **modelli provvisori di tesseramento** vistati dall'ufficio tesseramento del Comitato o

dei **tabulati** rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.

In assenza di tale documentazione l'atleta e/o dirigente non potranno partecipare alla gara.

- i. Per nessun motivo è ammesso il doppio tesseramento secondo le "Norme nazionali sul tesseramento" fatto salvo i casi dei seguenti punti:
 - Un atleta si può tesserare con una seconda Associazione Sportiva CSI esclusivamente per le discipline non indicate sulla tessera fatta con la prima società.
 - Trasferimento a una nuova società sportiva: qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della società di appartenenza, avrà facoltà di tesserarsi, entro il 31 gennaio, con altra società sportiva per la stessa disciplina, previa liberatoria scritta del comitato. Il tesserato dovrà presentare al Comitato una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Sarà facoltà del comitato verificare la veridicità della dichiarazione e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento (modello in allegato).
 - E' possibile partecipare al campionato di calcio a 5 con un'Associazione Sportiva diversa da quella di appartenenza tramite la formula dello svincolo, e conseguente nuovo tesseramento, consegnando al CSI il nulla-osta firmato dal Presidente dell'Associazione Sportiva di appartenenza.
 - Lo svincolo dovrà essere perfezionato entro il 31 dicembre.
- j. Per modificare e aggiornare i dati delle tessere già emesse, occorre compilare il modello di richiesta modifica di tesseramento e consegnarlo Comitato CSI di appartenenza.
- k. Di seguito sono riportati gli articoli delle Norme di tesseramento che definiscono "Vincolo" e "Svincolo".
 - **Atleta:** la tessera Atleta – AT – viene rilasciata a tutti coloro che praticano attività sportiva all'interno del CSI anche se rivestono contemporaneamente cariche dirigenziali o svolgono ruoli di servizio sia all'interno delle proprie Società che nelle strutture del CSI a tutti i livelli. La validità della tessera Atleta - AT scade al termine dell'anno sportivo della disciplina indicata su di essa.
 - **Non Atleta:** la tessera Non Atleta – NA – è rilasciata a tutti quelli che non praticano alcuna attività sportiva diretta. Nella tessera di non atleta è necessario indicare le qualifiche ricoperte dal titolare all'interno della propria Società o Associazione sportiva, del Comitato territoriale e/o regionale e/o nazionale del CSI (vedi i relativi Codici). La validità della tessera NA termina con la scadenza dell'affiliazione.
- l. Validità del tesseramento. La data d'inizio di validità del tesseramento al CSI è indicata sulla tessera stessa. Per chi non utilizza la piattaforma di tesseramento online, in via provvisoria sarà ritenuto valido il tesseramento dalla data della validazione del modello 2T da parte del Comitato CSI di Forlì
Al tesseramento è abbinata una polizza assicurativa – obbligatoria ai sensi di legge (DPCM del 03/11/2010) per la pratica dell'attività sportiva – la cui copertura decorre **dal giorno successivo** alla data di validità della tessera.

Art. 3) Vincolo di tesseramento alla propria società sportiva

Con la firma della richiesta di tesseramento di tipo AT per una o 2 discipline sportive, i tesserati si vincolano alla propria Società sportiva per la durata dell'anno sportivo (tesseramento 2T o 2R). Non è possibile tesserarsi per la stessa disciplina sportiva per due o più Società del CSI. È tuttavia possibile tesserarsi con un'altra Società sportiva per praticare una diversa disciplina da quella/e indicata/e sul modulo di tesseramento stipulato con la precedente Società.

Art.4) Trasferimento a una nuova società sportiva

- a. Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza entro il 31 gennaio avrà facoltà di tesserarsi con altra Società sportiva per la stessa disciplina.
- b. Il tesserato che intende richiedere il trasferimento a un'altra Società sportiva, dovrà presentare al Comitato territoriale CSI di appartenenza una dichiarazione attestante di non aver preso parte a gare ufficiali. Non è pertanto necessario il nulla osta della Società sportiva di appartenenza. È facoltà del Comitato territoriale CSI verificare la veridicità della dichiarazione, e autorizzare o negare la richiesta di trasferimento.

Art.5) Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate al CSI

- a. Gli atleti tesserati per una società sportiva che abbiano già preso parte a gare ufficiali possono richiedere lo "svincolo" dalla Società sportiva d'appartenenza ed eventualmente tesserarsi per un'altra Società sportiva CSI.
- b. Per richiedere lo svincolo, il tesserato interessato dovrà consegnare all'Ufficio tesseramento CSI - **tramite la Commissione Calcio** - la richiesta di svincolo con allegato il nulla-osta della Società di appartenenza - in originale – unitamente alla tessera CSI. Non è possibile fare più di uno "svincolo" nella stessa stagione sportiva. Il Comitato territoriale – su parere vincolante della Commissione Calcio - può comunque disporre il divieto di "svincolo" degli atleti e dei dirigenti tesserati.
- c. Le operazioni di "svincolo" dell'atleta devono avvenire dal 01 settembre fino al 31 dicembre (data ultima entro cui compiere l'intera procedura).
- d. Nel caso in cui una Società sportiva si ritiri, sia esclusa, o a essa sia revocata l'affiliazione, gli atleti con essa tesserati, sono svincolati "d'autorità". Il provvedimento sarà pubblicato sul comunicato ufficiale.

- e. Gli atleti così svincolati sono trasformati in “non atleti” (NA) nella società originaria e possono perciò tesserarsi per altre Società sportive subito dopo la pubblicazione del provvedimento. In caso di partecipazione a un Campionato di sport di squadra, tale possibilità è esclusa per chi ha già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato.

Art. 6) QUALIFICHE ALLENATORE

La funzione di allenatore può essere svolta soltanto da chi è in possesso della prescritta abilitazione rilasciata dal Coordinamento Tecnico del Comitato CSI. Gli stessi, inoltre, dovranno essere tesserati CSI con la propria squadra.

Art. 7) MODALITA' DI RICONOSCIMENTO

- a. I partecipanti alla gara (atleti, dirigenti e tecnici), oltre ad essere tesserati al CSI, devono anche comprovare all'arbitro la loro identità.
- b. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara va compiuto, **prima dell'inizio della gara, solo ed esclusivamente all'interno dello spogliatoio** e può avvenire con una delle seguenti norme:
- attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione;
 - libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento deve essere riportato nell'esatta sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera individuale con foto realizzata dal Comitato CSI o attraverso a tessera realizzata secondo le procedure previste dal sistema di “Tesseramento On Line” CSI; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI. Tale norma di riconoscimento è consentita solo per l'attività locale.
- c. Mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli Ufficiali di gara qualora designati ufficialmente. L'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
- d. In nessun caso sarà possibile ammettere alla partecipazione gli atleti, i dirigenti e i tecnici di cui non si sono certi dell'identità personale.

Art. 8) ATLETI FIGC

- a. Gli atleti tesserati alla FIGC (calcio a 11 e calcio a 5) **possono giocare** con le società affiliate al CSI e che partecipano ai **CAMPIONATI DI CALCIO A 5 “OPEN” (MASCHELE E FEMMINILE) e “OVER 35” (MASCHELE)**, nel massimo rispetto dei seguenti limiti di partecipazione:

– **CAMPIONATO DI CALCIO A 5 OVER 35:**

- i tesserati FIGC di Prima, Seconda e Terza Categoria;
- i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;
- gli atleti “svincolati FIGC” qualsiasi sia la Serie o Categoria federale di provenienza;
- gli atleti federali “in attesa di essere svincolati”, purché gli stessi, a far data dal 1 luglio 2018, non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale.

– **CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE OPEN:**

- **soltanto una tesserata FIGC per ogni singola gara.** Questa atleta **NON DEVE appartenere alle seguenti categorie federali: calcio a 5: SERIE A ELITE e SERIE A; calcio a 11: SERIE A, B e C.** La stessa **DEVE** essere indicata sulla distinta, da presentare all'arbitro prima dell'inizio della gara avendo cura di apporre a fianco del suo nome la lettera “F”.
- le atlete federali “**svincolate FIGC**” o in **attesa di svincolo** purché le stesse, a far data dal 01.07.2018 **non abbiano preso parte ad alcuna gara ufficiale federale.**

Prima dell'inizio del campionato le società DEVONO FAR PERVENIRE ALLA COMMISSIONE CALCIO l'elenco delle tesserate federali. Lo stesso potrà essere aggiornato sino al 31.12.2018.

- b. In caso di violazione delle norme relative al doppio tesseramento, si applica l'art. 62 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI. Per quanto concerne eventuali provvedimenti disciplinari si applica l'art. 109 delle Norme dell'Attività Sportiva CSI (per “responsabilità oggettiva” alle Società sportive).
- c. Un atleta (sia dei campionati maschili sia di quello femminile) **non può disputare due gare nell'arco della stessa data anche se di DISCIPLINE e CATEGORIE diverse tra loro oppure di altri Enti di promozione sportiva compresa la FIGC** pena:
- la sua squalifica per una giornata effettiva di gara valevole in tutte le discipline a cui è tesserato nei Campionati CSI di Forlì;
 - la perdita della gara, con il risultato tecnico di 6 a 0 in sfavore della società che l'ha impiegato;
 - la comminazione della multa di euro 30 a carico della società che lo ha impiegato.

d. Eventuali reclami sulla posizione irregolare dei giocatori devono essere accompagnati da precisa ed inconfutabile documentazione da parte della società proponente.

Art. 9) LIMITI DI ETÀ

- a. Possono partecipare i giocatori/giocatrici rientranti nei seguenti limiti di età previsti dalla Direzione Tecnica Nazionale: 1) **categoria OPEN m/f “dalla classe 2003 e precedenti”**; 2) **categoria amatori (OVER 35) m/f “dalla classe 1984 e precedenti”**, tranne che per le seguenti deroghe:
- **CAMPIONATO AMATORIALE “OVER 35”**: possono partecipare atleti più giovani dell’età prevista dal regolamento solo ed esclusivamente nel ruolo di portiere;
 - **CAMPIONATO:ELITE',INFRASETTIMANALE E FEMMINILE** possono essere utilizzati atleti/atlete di un anno più giovani dell’età prevista dal regolamento **solo ed esclusivamente se in possesso di atto di assenso da chi ne esercita la Patria Podestà previa autorizzazione da parte della Commissione Calcio (FAX SIMILE IN ALLEGATO)**. Tale deroga non è applicabile alle fasi Regionali e Nazionali dei campionati.
- b. **TORNEI E MANIFESTAZIONI NON ORGANIZZATI DAL CSI DI FORLÌ**: nelle attività a carattere “locale” i limiti di età dei partecipanti saranno definiti nei SINGOLI BANDI DI PARTECIPAZIONE DEI RISPETTIVI COMITATI ORGANIZZATORI.
- c. Le inosservanze alle predette disposizioni saranno così sanzionate:
- Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore.
Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età inferiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno omologate col risultato conseguito sul campo, fatti salvi eventuali provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell’atleta in questione.
 - Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore.
Le gare alle quali hanno preso parte atleti di età superiore a quella prevista dal regolamento della manifestazione, saranno date perse alla squadra per cui ha gareggiato l’atleta in posizione irregolare, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti nei confronti della Società, dei suoi dirigenti e dell’atleta in posizione irregolare.

Art.10) Obblighi delle Società sportive

- a. Tutte le gare devono svolgersi nel giorno, all’orario e nel campo previsti dal Calendario o dal Comunicato Ufficiale.
- b. Le Società sportive hanno l’obbligo di disputare tutte le gare previste dai calendari delle manifestazioni alle quali hanno aderito.
- c. La mancata presentazione in campo o la rinuncia alla disputa d’una o più gare comporta i provvedimenti e le sanzioni previste dal Regolamento per la giustizia sportiva.
- d. Nel rispetto del principio di lealtà e per garantire un corretto svolgimento del campionato, le Società sono obbligate a schierare in campo sempre la migliore formazione possibile. Per migliore formazione possibile s’intende la compagine che la Società schiera abitualmente in campo tenuto conto, oltre che delle normali scelte tecniche, anche degli eventuali correttivi di carattere associativo ed educativo che di norma la Società stessa usa fare nel corso dell’intera manifestazione

Art. 11) SOCIETÀ CON PIÙ SQUADRE

- a. Le società sportive iscritte con più squadre le devono contraddistinguere con lettere, sigle o specifiche denominazioni differenti tra loro.
- b. **In questi casi non è consentito lo scambio dei giocatori tra le varie squadre anche se di categorie differenti.** Gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale ha disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionali e nazionali.
- c. E’ consentito, “il passaggio” di atleti da una squadra all’altra della medesima Società sportiva con le stesse norme e alle stesse condizioni previste dal paragrafo “Svincolo dei tesserati tra Società sportive affiliate CSI” (vds. predetto Art. 5).

Art. 12) CAMPO DA GIOCO E ATTREZZATURE

- a. **Campionati con campo di gioco messo a disposizione da ogni singola squadra.**
- **Le gare devono essere svolte su impianti sportivi messi a disposizione da ciascuna squadra in tutte le gare quando è PRIMA NOMINATA sul calendario generale delle gare.**
 - **Gli impianti devono possedere tutti i requisiti e le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell’arredamento, previste dal Regolamento tecnico della disciplina. In particolare si debbano rispettare almeno le seguenti caratteristiche:**
 - Due spogliatoi grandi (uno per ogni squadra)
 - Uno spogliatoio più piccolo per l’arbitro
 - Le panchine per le riserve e gli altri elementi delle squadre.

- Illuminazione sufficiente.

La CT5 ha la possibilità, in casi eccezionali e motivati, di omologare campi non completamente rispondenti alle succitate caratteristiche.

Il Comitato CSI si riserva la facoltà di verificare i campi di gioco reperiti in proprio dalle società sportive, sia prima dell'inizio del campionato che durante il campionato stesso. Tuttavia, in mancanza di una verifica effettuata, la regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature s'intende per comprovata dal CSI, dal momento in cui i calendari ufficiali prevedono sugli stessi la disputa di manifestazioni.

Le Società hanno il diritto di esaminare e verificare, prima dell'inizio della gara, il campo di gioco, l'arredamento previsto e le attrezzature necessarie per lo svolgimento della gara in programma. Qualora riscontrassero anomalie o irregolarità devono subito segnalare ciò agli arbitri. In merito alla fondatezza dei rilievi avanzati da una delle due Società la decisione spetta esclusivamente all'arbitro.

E' fatto obbligo alle società quando prima nominate sul calendario gare e quindi competenti a mettere a disposizione il proprio impianto per la disputa delle gare di accertarsi preventivamente che lo stesso è in stato d'uso per la disputa dell'evento. Eventuali anomalie che si dovessero riscontrare (es. mancata segnatura del terreno, porte prive delle reti, ecc.) tanto da pregiudicarne il normale svolgimento saranno attribuite le responsabilità alla predetta Società.

E' consentito, su accordo di parte, previa comunicazione alla Commissione Calcio con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data prevista dal calendario per la prescritta autorizzazione, eventuali inversione di impianto rispetto a quello indicato sul calendario oppure su un altro messo a disposizione da una delle due squadre contendenti.

b. Campionati con campo di gioco messo a disposizione dall'organizzazione.

In questo caso il responsabile delle attrezzature è il comitato CSI.

Rimane inteso che rimangono a carico della squadra prima nominata tutti gli obblighi e i doveri inerenti al ruolo di squadra ospitante compresa la disponibilità dell'addetto al defibrillatore.

Art.13) IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE CHE POSSONO PREGIUDICARE LA PRATICABILITA'

- Se durante le ore antecedenti a quella prevista per l'inizio di una gara la situazione atmosferica facesse intravedere la possibilità che l'impianto sportivo fosse impraticabile, la Commissione **può disporre d'ufficio il rinvio della gara.**
- Qualora lo stato dell'impianto o la situazione atmosferica facesse intravedere la possibilità che il campo fosse impraticabile, l'arbitro, prima di dare inizio alla gara, deve accertarsi della praticabilità del terreno di gioco. Tale controllo deve essere fatto assieme ai capitani.
- Se il campo è impraticabile, si aspetterà per il tempo massimo di attesa previsto, e comunque per almeno 15 minuti, allo scadere del quale sarà fatta una nuova verifica con le modalità sopra descritte. Se è possibile trovare, a cura della Commissione Calcio, un altro campo regolamentare, l'arbitro potrà far disputare la gara sullo stesso e le squadre non potranno opporsi.
- Permanendo l'impraticabilità e non essendoci altri campi regolamentari e disponibili nei pressi, l'arbitro rinverrà la gara e lascerà libere le squadre.
- Qualora giunti sull'impianto si ritenesse difficile, se non impossibile, che il terreno di gioco possa essere praticabile, subito o entro i 15 minuti massimi d'attesa previsti, l'arbitro potrà esentare le squadre dall'indossare la tenuta di gara ma effettuerà lo stesso il riconoscimento dei giocatori che potranno così presentarsi anche senza la tenuta di gioco.
- Le procedure di cui ai predetti comma b.,c.,d. ed e. dovranno essere osservate in caso di preesistente o intervenuta inefficienza dell'impianto di illuminazione.
- Le gare rinviate per i suddetti motivi devono essere recuperate entro le due settimane successive dalla data del rinvio.**
- Norme d'attuazione dei recuperi delle predette gare:** la Società ospitante DEVE ripresentare il campo, accordarsi preventivamente con la società avversaria su data e orario di recupero e far pervenire alla Commissione Organizzatrice (entrambe le Società) una comunicazione scritta (fax o e-mail) di conferma circa l'accordo intercorso.

Art.14) Periodi di gioco - Intervallo di metà gara - Recupero delle perdite di tempo

- La gara dei campionati OVER 35 e FEMMINILE si compone di due periodi di gioco di **25 minuti** ciascuno.
- I calciatori hanno diritto a un intervallo tra i due periodi di gioco.
- La durata dell'intervallo non deve superare i 5 minuti.
- Non è prevista nessuna autorizzazione se una o tutte e due squadre, durante l'intervallo, intendesse recarsi nello spogliatoio.
- La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro e preventivamente concordata prima dell'inizio della gara.
- Ciascun periodo di gioco deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per:

- l'accertamento degli infortuni dei calciatori;
 - il trasporto dei calciatori infortunati fuori dal terreno di gioco per le cure del caso;
 - le manovre tendenti a perdere tempo;
 - ogni altra causa.
- g. La durata del recupero è a discrezione dell'arbitro.
- h. Al termine di ogni "periodo di gioco" le società dovranno invertirsi la posizione sulle panchine.**
- i. Le squadre prima dell'inizio della gara dovranno osservare i seguenti obblighi:
- Le due squadre formeranno due file dietro gli arbitri ed entreranno in campo con tutti i calciatori partecipanti alla gara mentre gli accompagnatori si disporranno sulle panchine.
 - Entrata sul terreno di gioco disponendosi al centro del campo.
 - Sorteggio per la metà del rettangolo di gioco.
 - Dopo il fischio tutti i calciatori saluteranno il pubblico.
 - Tutti i giocatori della squadra ospitante saluteranno con una stretta di mano gli arbitri ed i calciatori della squadra ospite sfilandogli di fronte. La Squadra ospitata saluterà nello stesso modo gli arbitri.

Art. 15) Ritardo nella presentazione in campo delle squadre. Tempo d'attesa

- a. Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo l'ora fissata per l'inizio dello svolgimento della gara.
- b. Il tempo d'attesa delle squadre, da parte dell'Arbitro, **è di 15 minuti.**
- c. Ciò significa che l'Arbitro dovrà dare inizio alla gara entro 15 minuti dall'orario fissato in calendario.
- d. E' tuttavia possibile iniziare una gara anche dopo i previsti 15 minuti di attesa se, avendo l'arbitro la disponibilità a dirigerla, la squadra presente in orario firma - inderogabilmente prima dell'inizio della gara - una dichiarazione di accettazione della disputa della gara oltre il tempo massimo di attesa.
- e. Il momento di consegna di documenti e distinte è considerato come momento in cui è possibile dare inizio alla gara. Se quest'orario è entro i 15 minuti e l'Arbitro per espletare le procedure di controllo e identificazione eccede il tempo massimo di attesa, non è più necessaria la dichiarazione da parte della Società in orario.
- f. Questo perché le squadre devono sempre rimanere a disposizione dell'Arbitro e il tempo che gli necessita per gli adempimenti preliminari, NON si computa ai fini del tempo di attesa.
- g. Nei confronti della società che chiede il "tempo di attesa" avendo provocato un ritardo inizio gara, incorre **in sanzioni irrogabili dagli organi disciplinari.**

Art. 16) Persone ammesse nel campo di gara

- a. Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- b. Oltre agli atleti nel numero indicato al successivo **art. 17** è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione **DOVRA' essere svolta da un atleta e precisamente dal CAPITANO DELLA SQUADRA.** In questo caso l'atleta, pur continuando a essere presente tra i giocatori a disposizione, **segnerà TASSATIVAMENTE il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale.**
- c. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
- d. Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- e. I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta della squadra per evitare di essere scambiati con i compagni che sono sul campo.
- f. I dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare seduti nella panchina loro assegnata o sostare accanto alla stessa se i posti a sedere non bastano. In mancanza delle panchine ciascuno dei due gruppi starà all'altezza di una delle due linee mediane del campo di gioco.
- g. I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto possiede uno spazio utile purché non sia nelle immediate vicinanze del terreno di gioco;
- h. Infrazioni ai predetti dispositivi sono oggetto di provvedimenti disciplinari nei confronti delle società inadempienti.
- i. **Nessuno dei partecipanti alla gara - dirigenti, tecnici, giocatori titolari e riserve può abbandonare il terreno di gioco nel corso della partita senza il permesso dell'arbitro. Nei confronti di coloro che abbandonano il campo senza avere chiesto ed ottenuto tale permesso saranno considerati ammoniti. Se, invece, l'abbandono del terreno di gioco avviene per protesta avverso l'operato dell'arbitro questi saranno considerati espulsi.**

Art. 17) Distinta dei partecipanti alla gara

- a. **Almeno 15' prima (e non oltre) dell'orario fissato per l'inizio della gara,** il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano deve presentare all'arbitro **IN DUPLICE ESEMPLARE** - l'elenco degli atleti partecipanti alla gara, **da lui debitamente sottoscritta.**
- b. La distinta dei giocatori, devono riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara e può contenere fino a un massimo **di 12 giocatori dei quali 5 titolari e 7 riserve (fax simile in allegato).**

- c. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno indicati i giocatori che iniziano il gioco come titolari; negli altri spazi quelli di riserva.
- d. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di **capitano** e di **vicecapitano**.
- e. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
 - Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre i dirigenti indicando per ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
- f. Se un calciatore giunge presso l'impianto sportivo dopo l'inizio della gara, egli - a gioco fermo - deve farsi identificare dall'arbitro e può prendere parte alla stessa sempre che sia stato preventivamente inserito nella "distinta giocatori". Se un calciatore titolare esce dal terreno di gioco, per cause accidentali o con il consenso dell'arbitro, può rientrarvi in qualsiasi momento purché ne abbia l'autorizzazione dell'arbitro;
- g. Nel calcio a 5 essendo tutte le sostituzioni "volanti" tutti i giocatori indicati in distinta, sono intesi di aver partecipato alla gara a tutti gli effetti.
- h. Prima dell'inizio della gara, le squadre possono chiedere all'arbitro di modificare o integrare gli elenchi già consegnati anche se è già stato eseguito il riconoscimento, fermo restando la limitazione del "tempo di attesa".
- i. In ogni caso l'arbitro identificherà gli atleti da inserire nell'elenco alla presenza del capitano dell'altra squadra e ad apportare le relative correzioni sugli elenchi sia nella copia che è rimasta in suo possesso sia in quella già consegnata alla squadra avversaria.
- j. In caso di presentazione della distinta all'arbitro in ritardo (oltre i 15' di tempo antecedenti l'orario di gara) saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - 1ª volta: ammonizione;
 - 2ª volta: multa di 10,00 €;
 - 3ª volta: multa di 15,00 €;
 - 4ª volta: multa di 25,00 € e ripetibile per le future.

Tali sanzioni saranno applicate anche in caso d'irregolarità nella compilazione della distinta.

- k. Al termine della gara, i nomi dei Dirigenti e/o atleti indicati sugli elenchi (in particolar modo quelli già prestampati) che non hanno preso parte alla gara, compresi quelli eventualmente indicati come ritardatari, DEVONO essere DEPENNATI a cura dell'arbitro su segnalazione del Dirigente Responsabile o, in sua assenza, dal capitano della squadra.
- l. **in caso di utilizzo di fotocopie di distinte già precompilate la firma in calce del DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE/CAPITANO deve essere OBBLIGATORIAMENTE APPOSTA IN ORIGINALE. La mancata osservanza a tale disposizione comporterà la comminazione nei confronti della squadra inadempiente di una ammenda di euro 20 (venti).**

Art. 18) Controllo dei documenti da parte delle Società

- a. Ogni Società sportiva, oltre che assistere al riconoscimento dei giocatori e dei dirigenti dell'altra squadra, può chiedere all'arbitro di esaminare direttamente, tramite un proprio dirigente, le tessere CSI e i documenti di riconoscimento della squadra avversaria. Può anche, in questa occasione, avanzare rilievi, dubbi o perplessità sulla documentazione prodotta dall'altra squadra; sugli stessi decide immediatamente l'arbitro o, in presenza di più arbitri, il primo arbitro sentiti gli altri ufficiali di gara.
- b. Le Società che non ritengono risolti da tali decisioni i motivi di dubbio avanzati possono anticipare reclamo agli Organi giudicanti e chiedere, se lo ritengono opportuno, che l'arbitro trattenga la documentazione prodotta perché possa essere esaminata in sede di reclamo. In tal caso l'arbitro si regolerà nel modo seguente:
 - tratterrà le tessere CSI, o i relativi documenti sostitutivi, e le allegherà al referto rilasciando una ricevuta alla Società interessata;
 - per quanto attiene ai documenti di riconoscimento prenderà opportuna nota dei loro estremi e degli altri elementi utili (Ufficio che ha rilasciato il documento, numero e data del rilascio, funzionario che ha sottoscritto il documento...). Inviterà, quindi, la Società a produrre gli stessi, o copia degli stessi, nel primo giorno feriale utile successivo al Comitato CSI di competenza. La mancata produzione di tali documenti comporta per la Società l'assunzione dei provvedimenti relativi alla rinuncia a gara, oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari a carico dei suoi responsabili.

Art. 19) Numero minimo di giocatori per dare inizio a una gara

- a. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt.14 e15, ogni squadra deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.
- b. Pertanto per dare inizio o proseguire una gara, le squadre e/o squadra devono essere composte di almeno 3 giocatori. In caso di entità minore all'inizio o che si venga a determinare durante la gara per vari motivi (disciplinari o infortuni) la gara non potrà essere iniziata o proseguita.

- c. In questi casi le squadre/a saranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'attività sportiva.

Art. 20) Sostituzioni dei giocatori volanti esclusi il portiere a gioco fermo

- a. Una sostituzione si può eseguire in qualsiasi momento, a prescindere che il pallone sia in gioco o meno, a condizione che sia osservata la seguente procedura:
- il calciatore deve uscire dal rettangolo di gioco dalla zona antistante la propria panchina;
 - il sostituto deve entrare soltanto dopo che il calciatore sostituito abbia completamente oltrepassato la linea laterale;
 - il sostituto deve entrare dalla zona antistante la propria panchina e da quel momento egli diventa un calciatore titolare ed il compagno da lui sostituito cessa di esserlo;
 - i calciatori sostituiti possono ulteriormente prendere parte alla gara;
 - ogni calciatore di riserva è sottoposto all'autorità ed alla giurisdizione degli arbitri, indipendentemente dal fatto che sia chiamato o meno a partecipare al gioco;
 - in caso di presenza dei collaboratori ufficiali le sostituzioni volanti dovranno avvenire, sempre dalla parte delle panchine, ma all'altezza della linea mediana centrale avvisando preventivamente il collaboratore ufficiale che opera nella predetta parte di campo.
- **Cambio del portiere**
- ciascun calciatore di riserva può prendere il posto del portiere, a gioco fermo, con il consenso dell'arbitro;
 - ciascun calciatore titolare può prendere il posto del portiere, a gioco fermo, con il consenso dell'arbitro;
 - un calciatore titolare o un calciatore di riserva che cambia il ruolo con il portiere deve indossare una maglia da portiere con il proprio numero sulle spalle.
 - in caso di presenza dei collaboratori ufficiali la sostituzione del portiere con un giocatore di riserva dovrà avvenire a gioco fermo su consenso dell'arbitro previo avviso del collaboratore ufficiale che opera nella parte di campo antistante alle panchine.
- b. Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea **può rientrare o essere sostituito soltanto allo scadere della stessa o non appena gli avversari segnano una rete.**

Art. 21) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI

- a. L'equipaggiamento o l'abbigliamento di base obbligatorio di un calciatore comprende: maglia o camicia, calzoncini, calzettoni, parastinchi e calzature.
- b. È consentito, inoltre, l'uso di equipaggiamento protettivo non pericoloso, per esempio caschi, maschere facciali, ginocchiere e protettori del braccio, fatti di materiale soffice, leggero, imbottito, come pure cappellini per i portieri e occhiali per lo sport.
- c. L'equipaggiamento o l'abbigliamento di un calciatore non deve in alcun caso essere pericoloso per sé o per gli altri giocatori. **Non è consentito indossare durante le gare piercing anche se precedentemente ricoperti con cerotti o altri oggetti similari.**
- d. Il portiere deve indossare una maglia di colore diverso da quello di tutti gli altri calciatori, dell'arbitro e degli Ufficiali di gara.
- e. **I parastinchi (sono obbligatori)** e devono essere completamente coperti dai calzettoni, devono essere di un materiale adeguato (gomma, plastica o similari) e devono garantire un adeguato grado di protezione.
- f. Il calciatore che infrange questa regola deve essere invitato dall'arbitro ad uscire dal terreno di gioco per mettere in ordine il proprio equipaggiamento, o per procurarsi le parti mancanti dell'equipaggiamento stesso.
- g. Un'infrazione a questa Regola non deve comportare l'interruzione immediata del gioco. Il calciatore che avrà dovuto lasciare il terreno di gioco per mettere in ordine il proprio equipaggiamento, non potrà farvi ritorno senza il consenso dell'arbitro.
- h. Quest'ultimo dovrà assicurarsi della regolarità dell'equipaggiamento prima di autorizzarlo a rientrare nel terreno di gioco.
- i. Il calciatore potrà rientrare nuovamente sul terreno di gioco soltanto in occasione di un'interruzione di gioco.
- j. Un calciatore, invitato a uscire dal terreno di gioco per aver infranto questa regola e che entri (o rientri) nel terreno stesso senza preventiva autorizzazione dell'arbitro, deve essere sanzionato con l'ammonizione (cartellino giallo).
- k. Se il gioco è stato interrotto dall'arbitro per sanzionare un'ammonizione, la gara riprenderà con un calcio di punizione indiretto eseguito da un calciatore della squadra avversaria nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell'interruzione del gioco.
- l. Il **capitano deve portare obbligatoriamente, quale segno distintivo, un bracciale di colore diverso da quello della maglia.** Il calciatore che infrange questa regola deve essere invitato dall'arbitro a indossare il predetto bracciale.
- m. Qualora la società ne fosse sprovvista di tale fascia l'arbitro ne farà menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'organo competente.

- n. L'eventuale mancanza dei numeri sulle maglie dei calciatori non può provocare la inibizione a partecipare alla gara. Gli stessi saranno contraddistinti dai numeri 0, doppio 0 e triplo 0. L'arbitro, però, dovrà farne menzione nel referto di gara per i provvedimenti dell'organo competente.
- o. Il calciatore che tenga nascosti oggetti metallici o comunque pericolosi per gli altri calciatori commette grave scorrettezza, comportandosi slealmente, e pertanto deve essere espulso. Se il gioco non è stato interrotto per altri motivi, sarà ripreso con un calcio di punizione indiretto contro la squadra alla quale appartiene il calciatore espulso battuto dal punto in cui si trovava il calciatore colpevole.

Art. 22) Obblighi e doveri della Società ospitante

- a. In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
- verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- b. Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri.
- c. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
- d. Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
- e. Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
- f. La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 23) Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile

- a. In caso di colore confondibile della tenuta di gara di ambedue le squadre, l'obbligo di cambiare le maglie spettano sempre alla squadra prima nominata anche quando la gara è disputata in campo neutro o con la diretta responsabilità del Comitato organizzatore (ad es. in occasione di spareggi o fasi finali).
- b. In caso in cui la Società prima nominata non avesse una seconda maglia potrà utilizzare delle "casacche".
- c. La società prima nominata ha l'obbligo di dotarsi di un set di casacche.
- d. Il mancato cambio delle maglie, se comporta la non disputa della gara, produrrà per la squadra in difetto, la perdita della stessa con le norme di "rinuncia preventiva".

Art. 24) Palloni per la gara

- a. In tutte le gare, la **Società prima nominata** deve mettere a disposizione dell'arbitro **almeno 2 palloni** e la **Società seconda nominata almeno 1 pallone**; tutti i palloni messi a disposizione devono **essere n. 4 (di una circonferenza minima di cm. 62 e massima di cm. 64) a rimbalzo controllato** oltre che essere regolari ed utilizzabili.
- b. L'arbitro darà comunque inizio alla gara, anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione e annoterà sul referto quanto accaduto.
- c. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- d. In questi casi le squadre saranno considerate rinunciatarie con le norme di cui all'articolo 72 comma 1 delle "Norme per l'attività sportiva" con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

Art. 25) Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

- a. Se durante la disputa d'una gara venga a mancare il pallone di gioco e non sia possibile reperirne un altro, la gara verrà sospesa e saranno assunti i seguenti provvedimenti se:
- ambedue le squadre hanno messo a disposizione i loro palloni e gli stessi nel corso della gara si sono rovinati o sono andati smarriti, la gara stessa verrà ripetuta;
 - una delle due squadre non ha messo a disposizione il numero di palloni previsto e i palloni messi a disposizione dall'altra squadra si deteriorino o vengano smarriti, la gara verrà sospesa e data persa alla squadra in difetto con le modalità previste per le squadre che si vengano a trovare con un numero insufficiente di atleti in campo.

- b. Tuttavia, se risultasse che uno dei palloni o l'unico pallone disponibile sia stato deteriorato o smarrito per dolo, l'arbitro annoterà quanto avvenuto nel rapporto di gara e la gara può essere data persa, a giudizio dell'Organo giudicante, alla squadra che ha attuato tale tentativo di frode.

Art. 26) Direzione delle gare -Assenza/ritardo di un arbitro ufficialmente designato

- a. Tutte le gare sono dirette da un **Arbitro del Comitato CSI DI FORLÌ**.
- b. In partite durante la prima fase del campionato in cui la Commissione Calcio ne ritiene l'utilità, **in tutte le Semifinali e Finali** le gare saranno dirette da **2 Ufficiali di gara**.
- c. In caso di assenza dell'arbitro designato le due società, lo dovranno attendere per tutta la durata del tempo d'attesa.
- d. Nel frattempo – a cura delle due società – dovrà essere preso contatto con il “**DESIGNATORE ARBITRI al n.3939068719**” per segnalare l'inconveniente ed eventualmente ricevere, dallo stesso, informazioni e/o disposizioni.
- e. Qualora il predetto Designatore fosse “non raggiungibile” deve essere contattata la **Commissione Calcio al n. 3929871285**.
- f. Dovranno comunque attendere l'arrivo dell'arbitro qualora le due squadre ricevano comunicazione telefonica da parte del Designatore e/o Responsabile della Commissioni Calcio **assicurazione** che l'arrivo sull'impianto dell'arbitro avviene nell'arco temporale equivalente alla durata della gara (60 minuti) e sempre che l'impianto non sia occupato da altra gara immediatamente successiva. Le eventuali spese per l'impianto sportivo per lo sconfinamento orario saranno a carico del CSI di Forlì.

Art. 27) Sostituzione dell'arbitro o degli ufficiali di gara

Qualora l'arbitro durante una gara non sia nelle condizioni di poter continuare a svolgere il suo ruolo per malore o infortunio, la gara verrà sospesa. In sintesi l'arbitro che inizia la gara non potrà mai essere sostituito.

Art. 28) Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

- a. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può assumere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio.
- b. In particolare in quest'occasione possono essere inflitte, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
- c. Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso deve essere sostituito da uno dei giocatori di riserva.
- d. In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio dalla gara.

Art. 29) Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

- a. Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- b. Se una squadra sta giocando con il **numero minimo di giocatori (3)** e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea è comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 30) Time-out

- a. Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può chiedere una sospensione della durata di **un minuto ciascuna**. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore/dirigente presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.
- b. Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di “possesso palla”. Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
- c. Se non utilizzato nel primo tempo non può essere cumulato con quello del 2° Tempo.
- d. L'espulsione definitiva di un calciatore durante il time out, alla ripresa del gioco, comporta l'inferiorità numerica per il proseguimento della gara per la Società sportiva cui apparteneva l'atleta espulso.
- e. Nei tempi supplementari NON E' PREVISTA la concessione del TIME-OUT.

Art. 31) Espulsione Temporanea

- a. Viene notificata da parte del direttore di gara mediante il **cartellino azzurro**;
- b. è comminata in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
- c. ha la durata di 4 minuti.

- d. Al termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorché non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- e. Il tempo dell'espulsione temporanea non è sospeso nel time out.
- f. L'espulsione temporanea termina nel caso in cui la squadra di appartenenza subisce una rete.
- g. Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista per i seguenti falli:
 - sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
 - fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete;
 - espressioni blasfeme
- h. Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata **con due ammonizioni** le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.
- i. L'espulsione temporanea in gara potrà essere decretata una sola volta allo stesso giocatore e non potrà essere mai decretata ad un giocatore precedentemente ammonito; per cui al giocatore che avesse già subito in gara un'espulsione temporanea ad ulteriore infrazione, di qualsiasi entità e gravità, dovrà essere decretata, mostrando prima il cartellino giallo, l'espulsione definitiva con cartellino rosso.
- j. Nei confronti dei giocatori di riserva che sono in panchina non è prevista la disposizione dell'ESPULSIONE TEMPORANEA. Nei confronti di quest'ultimi si applicano i provvedimenti disciplinari in base all'infrazione commessa (ammonizione- cartellino giallo e/o espulsione definitiva – cartellino rosso).
- k. **Le espressioni blasfeme dei dirigenti sono sanzionate con l'espulsione definitiva.**

Art. 32) Squalifiche automatiche

I giocatori espulsi e i Dirigenti allontanati dalla panchina, in occasione di ogni singola gara, devono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali successive sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

La predetta disposizione DEVE ESSERE OSSERVATA anche dai giocatori e/o Dirigenti che gli è stato notificato da parte dell'arbitro, a partita già conclusa, il provvedimento di “considerarsi espulso”.

Art. 33) Squalifiche per somma di ammonizioni

- a. Al cumulo di **quattro ammonizioni** viene inflitta la squalifica per una giornata effettiva di gara. Il **cartellino azzurro** comporta il computo di **due ammonizioni mentre quella di “ammonizione con diffida”** comporta, invece, il computo di **tre ammonizioni. Quest'ultimo provvedimento è adottato dal Giudice Sportivo in relazione al tipo di infrazione e/o comportamento assunto dall'atleta.**
- b. La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato. **Le squalifiche/inibizioni vanno scontate in giornata di gara immediatamente successiva a quella della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.**
- c. La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria in cui è stata inflitta.
- d. Nelle fasi finali saranno azzerate tutte le ammonizioni, rimanendo valide solo le squalifiche.
- e. **Durante le FASI FINALI:**
 - al raggiungimento della SECONDA AMMONIZIONE scatterà 1 giornata di squalifica, da scontare non automaticamente ma previa pubblicazione sul Comunicato del Giudice Sportivo;
 - Il cartellino azzurro comporta il computo di **una sola ammonizione.**

Art. 34) Modalità per i tiri di rigori

- a. I tiri di rigore vanno eseguiti per le gare che prevedono l'eliminazione diretta di una delle due squadre (compreso semifinali, finali): per ciascuna squadra sarà effettuata, prima una serie di cinque calci di rigore, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
- b. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.
- c. Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia eseguito il numero massimo di sostituzioni previste.
- d. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
- e. Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:
 - intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;
 - non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al comma b. .

La procedura prevista è la seguente:

- al fischio finale tutti i giocatori delle due squadre si recheranno nella metà campo opposta a quella dove si

- devono battere i rigori;
 - l'arbitro, assieme ai due portieri, si reca alla porta dove si devono battere i rigori;
 - tale porta viene individuata all'inizio della gara al momento del sorteggio;
 - batte per prima i rigori la squadra che ha perso il sorteggio di inizio partita;
 - i giocatori delle due squadre si avvicineranno al dischetto in maniera veloce senza preavvertire l'arbitro del turno di tiro; l'arbitro, peraltro, andrà, via via, segnando i numeri dei giocatori che tirano i rigori;
 - se prima che entrambe le squadre abbiano battuto i tiri di rigore, una delle due avrà segnato più reti di quante potrebbe segnare l'altra, qualora completasse la propria serie, l'esecuzione dei tiri deve cessare;
 - se al termine della serie di calci di rigore permanesse ancora la parità, si procederà a tirare i rigori ad oltranza fino a quando, a parità di tiri eseguiti, una delle due squadre non si venga a trovare in vantaggio;
 - ciascun giocatore può battere soltanto uno dei rigori della prima serie; se si prosegue ad oltranza ciascun giocatore, compresi quelli che hanno tirato uno dei rigori della prima serie, può tirare un'altra volta soltanto dopo che tutti i suoi compagni, ivi compreso il portiere, abbiano effettuato un tiro.
- f. Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata compiuta diversamente da come previsto per le discipline sportive.

Art. 35) Opzioni modalità svolgimento gare FASI FINALI

a. **OPZIONE UNO: GARA UNICA AD ELIMINAZIONE DIRETTA. PASSA ALLA FASE SUCCESSIVA LA SQUADRA CHE REALIZZA IL MAGGIOR NUMERO DI RETI AL TERMINE DELLA STESSA.**

In caso di parità saranno calciati i RIGORI secondo il SISTEMA NORMALE (5 rigori a squadra poi ad oltranza - vsd. Art. 34 "Modalità per i tiri di rigore").

Costi dell'impianto a carico delle 2 società al 50%.

b. **OPZIONE DUE: DOPPIO INCONTRO GARA DI ANDATA E DI RITORNO: PASSA LA SQUADRA CHE, AL TERMINE DEI DUE INCONTRI, HA TOTALIZZATO LA DIFFERENZA RETI MAGGIORE.**

In caso di parità reti realizzate nei due incontri, saranno calciati i RIGORI secondo il SISTEMA NORMALE (5 rigori a squadra poi ad oltranza - vsd. Art. 34 "Modalità per i tiri di rigore").

Costi dell'impianto a carico delle 2 società al 50%.

c. **OPZIONE TRE: GARA UNICA AD ELIMINAZIONE DIRETTA. SI AGGIUDICA IL TITOLO LA SQUADRA CHE REALIZZA IL MAGGIOR NUMERO DI RETI AL TERMINE DELLA STESSA.**

In caso di parità saranno disputati **n. 2 tempi supplementari della durata ciascuno di 5 minuti, senza intervallo tra gli stessi. Vince la gara la squadra che segna più reti nel corso dei tempi supplementari.**

In caso di successiva parità saranno calciati i RIGORI secondo il SISTEMA NORMALE (5 rigori a squadra poi ad oltranza - vsd. Art. 34 "Modalità per i tiri di rigore").

Costi dell'Impianto e della Direzione di gara a carico del Comitato CSI.

Art. 36) Risultato tecnico e ripetizione di una gara

La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.

Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.

Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 37) Modalità per la compilazione delle classifiche

Per ogni gara sono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:

3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;

1 punto alle due squadre che pareggiano sul campo;

0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.

Art. 38) Modalità per la compilazione della classifica avulsa

1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.

2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:

a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;

b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore);

c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;

d) differenza reti nella classifica avulsa;

e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;

f) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;

g) differenza reti nell'intera manifestazione;

h) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;

i) sorteggio.

Art. 39) Modalità per definire la classifica marcatori.

- Sarà premiato il miglior realizzatore per ciascun girone di ogni categoria.
- La classifica marcatori finale risulterà utile quella che si verrà a determinare con tutte le reti realizzate durante le gare delle fasi eliminatorie. Sono escluse pertanto quelle realizzate nei quarti-semi-finali.
- La classifica marcatori è pubblicata, nel girone di interesse, sul sito del CSI al link <http://www.cpcalcio.it/csi-forli>, menù a tendina “CAMPIONATI”.
- E’ fatto obbligo ad ogni squadra consultare l’arbitro, al termine di ciascuna gara, al fine di verificare se corrisponde l’esatta cronologica dei marcatori annotati dallo stesso.
- Dopo la pubblicazione dei risultati e relativi marcatori non saranno prese in considerazione eventuali segnalazioni di difformità.

Art. 40) Modalità per definire la classifica per la “Coppa Disciplina”.

- La classifica della Coppa Disciplina è redatta alla luce delle penalità previste, per ogni infrazione, secondo le casistiche di cui **alla tabella in allegato**.
- La stessa costantemente aggiornata a cura del Giudice Sportivo è pubblicata contestualmente al Comunicato Ufficiale con le norme previste dal successivo art.49 (link: <http://www.cpcalcio.it/csi-forli/comunicati.php>).
- La classifica finale sarà utile quella che si verrà a determinare al termine di tutte le gare previste dalle fasi eliminatorie. Sono escluse pertanto quelle dei quarti-semi-finali.
- Su giudizio insindacabile della Commissione Calcio – su segnalazione del giudice sportivo - comunque può essere revocato il riconoscimento alla squadra che ha acquisito il riconoscimento e che nel corso delle fasi finali si sia resa responsabile di gravi provvedimenti disciplinari. Il riconoscimento, pertanto, sarà assegnato alla squadra che la segue nella specifica classifica.

Art. 41) Calendario Ufficiale Gare

- Sul sito del CSI di Forli al collegamento <http://www.cpcalcio.it/csi-forli>, sul menù a tendina “CAMPIONATI” sono consultabili tutte le notizie d’interesse del campionato di riferimento. In particolare, con carattere di ufficialità quale “COMUNICATO UFFICIALE n.2 DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019” il calendario generale delle gare valevole per tutte le discipline.
- Ovviamente il predetto calendario sarà costantemente aggiornato alla luce delle variazioni che interverranno.
- Non hanno, invece, carattere di ufficialità i risultati delle gare pubblicati sul predetto collegamento poiché quelli istituzionali sono quelli omologati dal Giudice sportivo e riportati sul Comunicato Ufficiale di cui al successivo art.49.
- Sul predetto collegamento ipertestuale nel menù a tendina “FASI FINALI” sono consultabili, invece, tutte le notizie concernenti, le fasi finali del campionato d’interesse.
- La CT ha facoltà di pubblicare il calendario per intero o a gruppi di gare (al fine di soddisfare eventuali e particolari esigenze delle squadre partecipanti).
- E’ obbligo di tutte le società prenderne visione.
- In caso di controversie a quanto pubblicato in merito al calendario generale gare sia del campionato sia delle fasi finali, il CSI non si rende responsabile per eventuali dichiarazioni da parte delle società riguardanti di “non essere informata” o di “non essere stata informata” su variazioni organizzative e/o calendarie intervenute sui programmi d’interesse.
- Le gare concordate dalle Società senza avvertire il CSI con le regole previste, saranno date perse a entrambe le due squadre con il risultato tecnico di 6-0.
- La Commissione Tecnica si riserva il diritto di apportare modifiche al calendario ufficiale ove si ritenga opportuno; inoltre può prendere di ufficio provvedimenti di rinvio, spostamento o sospensione della gara.**

The screenshot shows the top navigation bar of the CSI Forli website. It includes the logo 'cpcalcio' and a menu with items: 'Homepage', 'Campionati -', 'Fasi finali -', 'Campi di gioco', 'Documenti -', 'Comunicati', 'Esportazione', and 'Stagione sportiva -'. Below the navigation bar is a banner for the 'Centro Sportivo Italiano Comitato di Forli' with the text 'Risultati e classifiche campionati di Calcio 2016/17'.

CAMPIONATO FEMMINILE GIRONE A

This section shows a pagination bar with numbers 1 through 14. Below it are three buttons: 'Risultati' (highlighted in blue), 'Classifica', and 'Calendario'.

Art. 42) Spostamenti di gare - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

- a. La gestione dello spostamento o del rinvio di una gara è un atto amministrativo della Commissione Calcio del Comitato e come tale non è soggetto ad impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
- b. Le richieste di spostamento gara (variazione di giorno e/o di orario e/o di campo) potranno essere accettate solo se fatte pervenire per iscritto, **ALMENO 7 GIORNI PRIMA** della data prevista:
 - via email, calcio@csiforli.it;
 - consegna a mano alla Segreteria del CSI;
 - fax. al n. 0543704225; anticipandolo telefonicamente al responsabile nei tempi indicati.
- c. Le richieste di spostamento devono:
 - prevedere contestualmente la definizione di giorno, ora ed impianto di svolgimento della gara di recupero;
 - essere confermate per accettazione dal Presidente della Società avversaria o dal Vicepresidente o da uno dei dirigenti indicati sul modulo di iscrizione della squadra.Per l'esigenza può essere utilizzato il MODULO in allegato.
- d. Si precisa che qualora l'accordo tra le due società venga trasmesso al CSI mediante due comunicazioni separate, lo spostamento sarà considerato perfezionato **ESCLUSIVAMENTE** all'arrivo della seconda di tali comunicazioni e pertanto sarà quest'ultima a determinare il "giorno di richiesta".
- e. E' possibile chiedere lo spostamento della gara anche qualora si sia impossibilitato a stabilire le norme per il suo recupero (rinviata a data da destinarsi). Le gare d'interesse dovranno essere recuperate tassativamente entro le prossime tre giornate del campionato previo accordo tra le parti e comunicato alla Commissione Calcio. In mancanza di tale accordo la Commissione Calcio procederà d'ufficio a regolare la pendenza disponendo che la gara sia svolta su impianti del CSI con oneri a carico di entrambe le due società.
- f. Non sono ammessi rinvii nelle ultime tre giornate di campionato e dall'inizio dei play off/out.
- g. **TUTTI GLI SPOSTAMENTI DELLE GARE DEVONO INTENDERSI SANZIONATI SOLO QUANDO LE SQUADRE DI INTERESSE RICEVONO DA PARTE DELLA COMMISSIONE CALCIO COMUNICAZIONE SCRITTA IN MERITO (EMAIL).**
- h. Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare richiesta di rinvio per motivi di forza maggiore.
- i. Tale richiesta va presentata, accompagnato da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata con giudizio insindacabile.
- j. Il Giudice Unico si riserva di valutare di volta in volta i casi in cui la gara non è disputata in seguito al divieto di accedere al campo imposto dai responsabili che hanno in gestione il campo. Si precisa che l'unica persona che può dichiarare impraticabile il campo prima della gara è l'arbitro alla presenza dei capitani e dopo aver fatto l'appello per accertare la presenza delle squadre al completo.
- k. Comunque, se i responsabili del campo, nella loro autonomia, decidono di non lasciare entrare le squadre per la disputa della gara, il fatto non comporta automaticamente la perdita della stessa per la squadra ospitante o prima nominata, ma l'accaduto sarà oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice Unico che deciderà con uno dei seguenti provvedimenti:
 - Perdita della gara col risultato di 4-0
 - Ripetizione della gara con oneri arbitrali e allestimento campo, a discrezione della commissione, a carico della società ospitante, di entrambe le società o del comitato CSI di Forlì.
 - Gli oneri di trasferta non sono considerati e rimangono sempre a carico delle società.
- l. Le date ed il luogo delle Finali, Semifinali e comunque le gare che prevedono una eliminazione diretta, salvo casi eccezionali decisi in modo inappellabile dalla CT5, non potranno essere spostate per nessuna ragione.
- m. La CT5 si riserva comunque la facoltà, qualora sia necessario per gravi motivi o per risolvere problemi organizzativi, di effettuare spostamenti gara d'ufficio, in qualsiasi fase dei campionati, comprese quelle finali.

Art. 43) Rinuncia alla disputa di una gara

- a. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa di una gara, regolarmente programmata, la stessa è considerata rinunciataria e a suo carico saranno assunti i seguenti provvedimenti:
 - perdita della gara col risultato tecnico in sfavore 6 - 0;
 - penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate (30,00 euro per la prima e 40,00 euro per la seconda).
- b. Una squadra **che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa** dal campionato e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, sarà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 44) Rinunce preventive

- a. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo è considerata come rinuncia anticipata.
- b. In tal caso la Commissione Calcio esenterà, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
- c. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta la perdita della gara col risultato tecnico in sfavore 6 - 0 e con la riduzione al 50% della prevista ammenda (essa è graduata in base al numero delle rinunce effettuate dall'importo di 10,00 euro per la prima e a seguire multiplo di 10).
- d. **Se una squadra compie nella stessa manifestazione 6 rinunce preventive verrà esclusa** dal campionato e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, sarà disposto, qualora versata, l'incameramento dell'intera cauzione.
- e. E' considerata come rinuncia anticipata anche quando la squadra si:
 - presenta in campo con insufficiente numero di atleti;
 - ritira dal campo per numero giocatori insufficiente.In entrambe i casi sarà disposta soltanto la perdita della gara col risultato tecnico in sfavore 6 - 0 senza aggiunta di ulteriori provvedimenti collaterali

Art. 45) Le Osservazioni delle società

- a. Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potrà consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.
- b. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.
- c. Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo.
- d. Il fax simile del modello previsto è contenuto nel "Regolamento di Giustizia Sportiva" del CSI del Comitato di Forlì.

Art. 46) Scheda dei provvedimenti disciplinari

- a. L'arbitro al termine della gara riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della stessa (non quelli verificatisi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.
- b. La scheda dovrà essere fornita all'arbitro, in duplice esemplare (FAX SIMILE IN ALLEGATO), a cura di ciascuna squadra, e va consegnata unitamente alle distinte giocatori.
- c. Eventuali discordanze dovranno essere subito prospettate all'arbitro per la rettifica. Successivamente, dopo tale incombenza, non potranno più essere invocate richieste di "correzioni" a quanto riepilogato. Analogamente non potranno essere invocate richieste di correzioni qualora la squadra non presenti all'arbitro la stessa scheda.
- d. L'arbitro alleggerà al referto di gara il secondo esemplare della scheda in argomento e dovrà avere cura di annotare sul predetto documento la squadra che non ha provveduto a fornire la stessa scheda.

Art. 47) Giustizia Sportiva

La Normativa è disciplinata dal Documento "Sport in Regola" Edizione 2018 del Centro Sportivo Nazionale Italiano e dal documento "Norme di ausilio sulla Giustizia Sportiva" del CSI di Forlì consultabili, entrambi sul sito del CSI di Forlì.



I provvedimenti disciplinari sono assunti settimanalmente dal Giudice Sportivo Unico del CSI di Forlì. Gli stessi sono riportati sul "Comunicato Ufficiale", documento unico della Commissione Calcio ed è reso pubblico secondo le norme previste dal successivo art.49.

Art. 48) Disciplina

- a. Ogni Società sportiva in linea di principio è ritenuta oggettivamente responsabile degli atti compiuti dai propri tesserati e sostenitori nello svolgimento dell'attività sportiva.
- b. Ogni Società deve curare che i propri tesserati e i propri sostenitori, nello svolgimento delle attività sportive, si

- comportino in maniera corretta, osservino le regole, rispettino i principi di lealtà e le norme dell'Associazione.
- c. Nella fase locale ai giocatori che abbiano ricevuto, **QUATTRO** ammonizioni è inflitta la squalifica per **una giornata effettiva di gara**. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di **due ammonizioni**.
 - d. Al termine delle fasi eliminatorie sono azzerate tutte le ammonizioni. Restano valide, invece, tutte le squalifiche di qualsiasi tipo riportate (a giornate e/o a tempo).
 - e. Durante le fasi finali la squalifica per somma di ammonizioni è inflitta al cumulo di **DUE ammonizioni**. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di **una sola** ammonizione.
 - f. La squalifica per somma di ammonizioni, va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
 - g. La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito Comunicato Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
 - h. L'espulsione dal campo di un atleta o di un dirigente, sia diretta sia per somma di ammonizioni o se notificata al termine della gara, comporta la **squalifica automatica** di almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali altre sanzioni assunte dall'Organo Giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.
 - i. Le squalifiche, **fatto salvo la giornata automatica**, diventano effettive solo dopo essere state pubblicate sul Comunicato Ufficiale e la loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale. Nei casi particolarmente gravi, che prevedano una istruttoria complessa, l'Organo Giudicante può **sospendere** il tesserato fino alla decisione definitiva.
 - j. In virtù di accordi fra CSI e U.I.S.P.(di Forlì e di Cesena), per le rispettive attività riconducibili alla Commissione Calcio CSI e alla Lega Calcio U.I.S.P., saranno ritenute valide per entrambi gli Enti "le squalifiche a tempo" con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
 - k. b) Le sanzioni disciplinari in corso superiori a 3 mesi comminate dalla F.I.G.C. valgono anche per l'attività CSI.

Art.49) Il Comunicato Ufficiale

- a. Il Comunicato Ufficiale è un documento unico sul quale sono riportate tutte le comunicazioni riguardanti le due discipline sportive promosse dal Comitato (CALCIO A 5 E CALCIO A 7).
- b. Lo stesso:
 - s'intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene affisso all'albo della **sede del Comitato**.
 - viene pubblicato normalmente il LUNEDÌ alle ore 18.30 di ogni settimana e si riferisce a tutte le gare, a qualunque titolo, disputate nella settimana precedente (dal lunedì alla domenica estremi compresi) e, quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo.
 - a solo a titolo di altro servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto viene:
 - postato sul sito internet del Comitato: link: <http://www.cpcalcio.it/csi-forli/comunicati.php> con possibilità di acquisirne copia);
 - inviato tramite posta elettronica a tutti gli indirizzi accreditati dalle società sul modulo di iscrizione.
- c. Se dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale si rendesse necessario, per sopravvenuti motivi, fare a delle Società e/o atleti delle comunicazioni inerenti lo svolgimento dell'attività sportiva, ivi comprese le deliberazioni prese dagli Organi di Giustizia sportiva nei confronti dei soci e delle Società e in relazione allo svolgimento delle gare, il competente organo del CSI provvederà ad effettuare tali comunicazioni direttamente agli interessati a mezzo telegramma, fax, e-mail o comunicazione scritta consegnata a mano.



Art. 50) Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva

- a. Le squalifiche o i residui di squalifica non ancora scontati nell'anno sportivo in cui sono stati inflitti mantengono la loro efficacia anche nell'anno sportivo successivo, purché superiori a 2 giornate effettive di gara.
- b. Per le squalifiche a tempo inflitte alla fine dell'anno sportivo o per sospensione temporanea dell'attività, il

competente giudice può disporre la loro decorrenza dall'anno sportivo successivo con esclusione del periodo di sospensione attività, nel rispetto del principio di afflittività sanzione.

- c. Commissari di campo o Incaricati Speciali potranno essere inviati dal Consiglio o dalla Presidenza CSI. Provvedimenti disciplinari potranno essere adottati anche sulla base delle loro segnalazioni.
- d. E' fatto obbligo agli atleti di conoscere la loro esatta posizione disciplinare in merito alle ammonizioni e squalifiche non solo presso il CSI, ma anche presso altri Enti e Federazioni.
- e. Sul Comunicato Ufficiale numero uno che sarà emanato prima dell'inizio del campionato, sarà pubblicato l'elenco dei giocatori che devono ancora scontare delle squalifiche e, per ciascuno di essi, l'entità delle stesse.

Art. 51) Pronto Soccorso

- a. Al fine di contenere fino a dove possibile gli effetti di eventuali infortuni ogni squadra è invitata a portare con sé, una cassetta contenente il materiale di Pronto Soccorso.
- b. La borsa dovrà contenere almeno:
 - 1 laccio emostatico;
 - 2 confezioni di ghiaccio in busta;
 - 1 confezione di disinfettante;
 - 1 rotolo di cerotto di adeguata robustezza.

Art. 52) Premiazioni

- a. Le premiazioni avverranno al termine dell'ultima gara in programma (finalissime) per ciascuna categoria.
- b. Programma e modo dell'avvenimento sarà comunicato, per posta elettronica, dalla Commissione Calcio non appena realizzato;
- c. E' fatto obbligo a tutte le società di partecipare con almeno un rappresentante.
- d. **I premi non ritirati durante le apposite manifestazioni o cerimonie si intendono rifiutati e quindi non più assegnati.**

Art. 53) Composizione dei Gironi e Norme di Ripescaggio

a. CAMPIONATO "AMATORI OVER 35"

Unico girone all'italiana con gare di Andata/Ritorno disputate nell'arco della settimana (dal lunedì al venerdì).

b. CAMPIONATO "FEMMINILE" ARTICOLATO SU DUE CATEGORIE – "SERIE A" E "SERIE B".

Gironi all'italiana con gare di Andata/Ritorno disputate nell'arco della settimana (dal lunedì alla domenica).

c. Criteri di ripescaggio nella categoria "SERIE A FEMMINILE"

- Se a rinunciare è una squadra della SERIE A del Calcio a 5 Femminile è ripescata la prima delle squadre retrocesse nella passata stagione sportiva della stessa categoria e a seguire in caso di ulteriori defezioni.
- Se a rinunciare è una delle squadre neopromosse della passata stagione sportiva è ripescata la squadra in posizione di classificata migliore, subito dietro alle promosse, dalla categoria "SERIE B".

d. Se una squadra cambia società di appartenenza.

- 1) I diritti sportivi acquisiti appartengono alla Società Sportiva tuttavia la squadra ne può usufruire qualora si realizzino le seguenti condizioni:
 - La squadra deve essere composta per oltre il 50% dagli atleti che hanno conquistato i diritti sul campo, seppure con la vecchia società.
 - Se la vecchia società non partecipa al campionato, non è necessaria nessuna sua autorizzazione.
 - Se la vecchia società partecipa al campionato con diversa compagine, deve rilasciare una dichiarazione scritta in cui attesta di rinunciare, a favore della squadra uscente, al diritto sportivo acquisito.

e. Se una squadra si divide in due all'interno della stessa società sportiva

- 1) I diritti sportivi acquisiti appartengono alla Società Sportiva e sarà questa a decidere quale delle due squadre ne potrà usufruire.
- 2) In nessun caso è ammessa la cessione dei diritti sportivi oltre a quanto stabilito nei paragrafi precedenti.
- 3) La composizione dei gironi, la formulazione del calendario gare, l'elaborazione dei criteri di ripescaggio da una categoria o serie all'altra, sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.

Art. 54) Osservatori arbitrali

- a. Il responsabile del Gruppo Arbitri del CSI può designare in qualsiasi gara degli "Osservatori arbitrali" che hanno il compito di verificare le capacità tecniche e associative degli arbitri nel corso dello svolgimento del loro servizio arbitrale.
- b. Gli stessi:
 - riferiscono per iscritto dell'osservazione compiuta alla Commissione Arbitri e Giudici;
 - possono inviare, se richiesto, un loro rapporto agli Organi di Giustizia Sportiva a cui compete omologare la gara cui hanno assistito;
 - dietro esibizione della tessera e della designazione ricevuta hanno titolo a entrare nel terreno di gioco.

ART. 55) Commissari di Campo

Il Consiglio Provinciale del CSI può inviare, con funzioni di commissari di campo, suoi incaricati perché riferiscano sull'andamento delle gare, e sui fatti a esse connessi. I commissari di campo, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'Arbitro e invitare, ove occorra, i dirigenti delle Società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

I commissari di campo hanno diritto di entrare, qualora lo giudichino opportuno, sul terreno di gioco.

ART. 56) Revisione dei Procedimenti

Istanza di revisione

Avverso le decisioni del GU è ammessa domanda di revisione da presentarsi alla COMMISSIONE GIUDICANTE PROVINCIALE (CGP) nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

Avverso le deliberazioni della COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE (CGC) è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda e ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimettergli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

La domanda di revisione non è ammessa per le sanzioni dell'ammonizione, delle squalifiche sospese condizionalmente e per quelle la cui durata effettiva sia di una sola giornata o inferiore a 7 giorni, e per le ammende il cui importo sia pari a quello minimo previsto annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Art. 57) Priorità delle fonti normative

Nello svolgimento dell'attività sportiva del CSI, considerati i *Criteria di classificazione dell'attività sportiva* in caso di contrasto, contraddizione o diversa interpretazione tra varie fonti normative riguardo allo stesso argomento, prevalgono nell'ordine:

- lo Statuto del CSI;
- le Norme contenute nel volume “Sport in Regola” Edizione 2018 del CSI Nazionale;
- le Norme annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
- i Regolamenti tecnici nell'edizione propria del CSI;
- i Regolamenti delle singole manifestazioni approvate dal competente organismo del CSI ai sensi di quanto prescritto dal Titolo II;
- i deliberati del CONI;
- i Regolamenti e le varie norme emanate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.

Art. 58) Tutela Sanitaria - (Scheda informativa in “APPENDICE N.1”)

- a. Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati di cui alla presente Disciplina Sportiva di Calcio a 5, dai 12 anni in su, dovranno essere sottoposti a visita medica ed essere provvisti del certificato medico per lo svolgimento di **ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA** rilasciato dal servizio di Medicina dello Sport o da Enti autorizzati.
- b. Tali accertamenti devono avvenire in occasione del primo tesseramento a favore della Società e devono essere ripetuti ogni anno, e in ogni modo prima dell'inizio dell'attività sportiva.
- c. Ogni responsabilità connessa o conseguente l'utilizzo d'atleta NON SOTTOPOSTO a visita medica o dichiarato NON IDONEO alla pratica d'attività sportiva **È A CARICO DELLA SOCIETÀ.**
- d. Il CSI respinge ogni responsabilità, ritenendo le Società moralmente e materialmente responsabili d'eventuali inadempienze a quanto sopra stabilito.
- e. **Il Presidente di Società, firmando la tessera del socio atleta, si assume la responsabilità della regolarità di detto documento, in tutte le sue parti, e dell'accertamento sanitario sull'idoneità fisica dell'atleta stesso in ottemperanza alle disposizioni di legge, e all'eventuale verifica di tutta la cartella clinica dell'atleta che deve essere depositata presso la sede della società. I certificati hanno validità annuale, ma devono essere conservati per 5anni.**
- f. **Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l'impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori semiautomatici esterni: Disposizioni dettagliate in “APPENDICE N.2”.**

Art. 59) Le Assicurazioni Csi

Tutta la normativa di riferimento compresa “denuncia dei sinistri” è consultabile sul sito della Presidenza Nazionale del CSI – settore “SERVIZI AL TERRITORIO” e raggiungibile al link:

<http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3562>

Art. 60) Articolazione e Modalità Svolgimento Campionati

Articolazione e *planning* campionati riferiti alle due categorie (Maschile e Femminile) sono riportate sul documento **“ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO GIRONI”** della Commissione Calcio.

Art. 61) Norme Complementari

- a. Il presente regolamento all’atto dell’iscrizione al campionato si considera, da parte della società interessata, ricevuto, accuratamente letto, approvato e accettato.
- b. L’ignoranza non può essere invocata ad alcun effetto.
- c. La Presidenza Nazionale del CSI, unitamente ai Comitati Regionali e ai Comitati Territoriali interessati declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti e infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalle polizze assicurative “infortunio” e “responsabilità civile” comprese nella quota di tesseramento.

LA COMMISSIONE CALCIO

**FAX SIMILE ATTO DI ASSENSO DA CHI NE ESERCITA LA PATRIA
PODESTÀ PER AUTORIZZAZIONE A IMPIEGARE ATLETI DI ETÀ
INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL CAMPIONATO**

LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____ (prov.) _____

Consapevole delle responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

di essere il padre/la madre/il tutore di _____

nato il _____ a _____ (prov.) _____

residente a _____

all'indirizzo _____

CON LA PRESENTE AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO

- a essere tesserato per la SOCIETA' _____
- a farlo partecipare, con la predetta società, al **CAMPIONATO OPEN (2003 E PRECEDENTI) DI CALCIO A 5 FEMMINILE ORGANIZZATO DAL CSI CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI FORLÌ.**

Solleva la Società "....." da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione del proprio figlio alla suddetta manifestazione.

_____ , _____

Allegata la fotocopia del proprio documento di identità

IL DICHIARANTE

FAX SIMILE LETTERA PER INVIO AL CSI L'ATTO DI ASSENSO A IMPIEGARE ATLETI DI ETA' INFERIORE

**Spettabile CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Comitato Provinciale di Forlì
Largo A.Tonelli,1 47122 FORLÌ'**

OGGETTO: Autorizzazione impiego atleta in deroga limite di età.

^^^^^^

Con la presente si chiede l'autorizzazione a far partecipare al **CAMPIONATO OPEN** (2003 e precedenti) di **CALCIO A 5 FEMMINILE** organizzato da codesto **CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI FORLÌ** con la società "....." a:

nome e cognome atleta

nato il _____ a _____ (prov.) _____

residente a _____

all'indirizzo _____

in deroga limite di età previsto.

In allegato la liberatoria sottoscritta dal padre/madre dell'atleta con annesso il documento d'identità dello stesso/a.

_____ , _____

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Tabella “A” per la compilazione della classifica della coppa disciplina

• Società

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1 ogni 10,00 Euro
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA

	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea o diretta	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo (**)	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

(*) ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche “Disciplina” e “Fair Play” vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

(**) Ovvero un punto per periodi di 6 giorni, anche se trattasi di periodi parziali.

Regolamento generale dei campionati nazionali

MODULO PER CHIEDERE LO SPOSTAMENTO DELLA GARA

Forlì, _____

ALLA COMMISSIONE TECNICA CALCIO – FORLÌ
Fax. 0543704225 – email: calcio@csiforli.it

OGGETTO: spostamento gara di calcio a 5.

^^^^^

Il sottoscritto _____, Responsabile della Squadra _____,

iscritta al campionato di calcio a 5 – categoria _____ girone _____,

CHIEDE
che la gara : _____, in programma per il giorno _____, alle ore _____

presso l'impianto sportivo di _____,

VENGA:

RINVIATA A DATA DA DESTINARSI;

ANTICIPATA - POSTICIPATA:

al giorno _____ alle ore _____ presso l'impianto sportivo di _____.

Con l'occasione si conferma che la squadra avversaria, preventivamente informata, ha dato la sua piena disponibilità allo spostamento. La stessa, infine, provvederà a inoltrare il presente modulo compilato nella parte di sua competenza.

IL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' RICHIEDENTE

Il sottoscritto _____ Responsabile della Squadra: _____

DICHIARA:

DI ACCETTARE lo spostamento della gara _____ in programma per il
giorno _____, alle ore _____ presso l'impianto sportivo di _____ **così come**
proposto dal responsabile della Società _____

IL RESPONSABILE DELLA SOCIETA' AVVERSARIA

LA COMMISSIONE CALCIO: AUTORIZZA ---- NON AUTOIZZA

documento pervenuto il _____

^^^^^

NOTE

Le comunicazioni di spostamento devono essere inoltrate alla Commissione con almeno **7 giorni di anticipo** rispetto alla data stabilita in calendario.

Non saranno valutati spostamenti pervenuti **nella stessa giornata prevista per lo svolgimento della gara.**

Nelle ultime 3 giornate di campionato non possono essere chiesti spostamenti gare.

Le gare rinviate **devono essere recuperate entro le successive 3 giornate di campionato.**

Per informazioni prendere contatto il seguente numero telefonico 3929871285 della Commissione Calcio.

**FAX SIMILE RICHIESTA NULLA OSTA TRASFERIMENTO
GIOCATORE AD ALTRA SOCIETA'**

Forlì, _____

ALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE CALCIO – FORLÌ

OGGETTO: NULLA OSTA TRASFERIMENTO GIOCATORE (*).

Il sottoscritto Presidente della Società _____

CONCEDE IL NULLA OSTA

al giocatore _____

nato il _____ tessera CSI n. _____ rilasciata il _____

a trasferirsi e nel frattempo tesserarsi, per la corrente annata sportiva, con la Società di Calcio :

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

(*) LE RICHIESTE DI TRASFERIMENTO POSSONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31.12.2018



CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI FORLÌ

Commissione Calcio

Largo Annalena Tonelli, 1 – 47122 FORLÌ

Tel /Fax 0543704225 - <http://www.cpcalcio.it> – email: calcio@csiforli.it

ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI FORLÌ

e, per conoscenza:

ALLA SOCIETA' SPORTIVA _____

SI AUTORIZZA.

Forlì, _____

LA COMMISSIONE

FAX SIMILE RICHIESTA PER SVINCOLO ATLETA

Forlì, _____

ALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE CALCIO – FORLÌ

OGGETTO: SVINCOLO(*).

Il sottoscritto _____ nato il _____

Tesserato con la società _____

Tessera CSI n. _____ rilasciata il _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 4 del “**Regolamento Calcio a 5 – Stagione Sportiva 2018/2019**” di codesta Commissione, di essere svincolato dalla Società in argomento.

IL RICHIEDENTE

(*) LE RICHIESTE DI SVINCOLO POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 1 SETTEMBRE FINO AL 31 DICEMBRE

SPAZIO RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' SPORTIVA

Il sottoscritto _____

Presidente della Società _____

VISTA la domanda del giocatore _____

CONCEDE LO SVINCOLO.

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE TECNICA CALCIO CSI FORLÌ

ALLA SEGRETERIA DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO DI FORLÌ

e, per conoscenza:

ALLA SOCIETA' SPORTIVA _____

LA COMMISSIONE CALCIO DEL CENTRO SPORTIVO DI FORLÌ

Autorizza / Non Autorizza

Lo svincolo dell'Atleta _____

Dalla società _____

Forlì, _____

LA COMMISSIONE

(APPENDICE 1)

SCHEMA INFORMATIVA SULLA TUTELA SANITARIA

NORME GENERALI

1. Nel modulo di affiliazione il Presidente/Legale rappresentante della Società sportiva dichiara, tra l'altro, di essere a conoscenza delle norme sulla tutela sanitaria e delle relative deliberazioni del Consiglio nazionale del CSI.
2. Tutti gli atleti, partecipanti ai Campionato di Calcio a 5 sia maschile e sia femminile della CATEGORIA OPEN (classe 2013 e precedente) promossi dal Comitato di Forlì del Centro Sportivo Italiano, **dovranno** sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella prevista dalla normativa sulle attività agonistiche, da farsi presso un medico specializzato in medicina dello sport.
3. Il criterio legislativo che norma la certificazione medica per la pratica dell'attività degli Enti di Promozione sportiva e delle Associazioni/Società a essi affiliati, per l'attività agonistica è il seguente: Decreto del 18/2/1982 - "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica".
4. Tutti i certificati medici d'idoneità hanno validità di dodici mesi dalla data del rilascio (essa non coincide quindi necessariamente con la durata della tessera del CSI) e devono essere in possesso della Società Sportiva prima del tesseramento dell'atleta e alla sua partecipazione alla attività sportiva. Gli stessi vanno poi conservati per **cinque anni**, a cura del Presidente/Legale rappresentante della Società Sportiva.
5. **DI SEGUITO LA TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE DISCIPLINE RITENUTE ATTIVITÀ SPORTIVE AGONISTICHE**

In conformità a quanto deliberato dal Consiglio nazionale del CSI, sono considerate agonistiche tutte le attività sportive dal compimento della seguente età anagrafica:

DISCIPLINA	Dal compimento di:	Note
<i>omississ</i>		
CALCIO (11,7,5)	12 anni	
<i>omississ</i>		

Con l'entrata in vigore del Decreto del 24/04/2013 (pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013), le Società e le Associazioni sportive devono:

1. verificare che nell'impianto sportivo in uso, o nel luogo ove si svolge l'evento sportivo, sia disponibile e prontamente utilizzabile un apparecchio DAE omologato, perfettamente funzionante, regolarmente mantenuto, posto in un luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato;
2. garantire nel corso delle gare ufficiali la presenza di personale formato tramite corsi di training per operatori BLS-D e pronto a intervenire. I corsi sono fatti da centri di formazione accreditati presso le Regioni e prevedono un richiamo formativo ogni 2 anni.

L'omologazione CE dei dispositivi DAE è regolata dalla Direttiva 93/42/CEE e in Italia dal Decreto Legislativo n.46/97. A cadenza annuale, l'ASL verifica la presenza dei requisiti per tenere operativo un dispositivo DAE.

Tutte le gare previste dalla disciplina sportiva di Calcio a 5, di cui alle presenti "NORME TECNICHE", sono considerate "Attività a squadre"

1 Pertanto, con inizio dall'1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una società sportiva a esso affiliata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano:

- un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);
- il personale formato all'utilizzazione del predetto dispositivo.

2 Le società sportive prima dell'inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, hanno l'obbligo di appurare la presenza del DAE all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso.

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell'apposito spazio previsto nell'elenco atleti da presentare all'arbitro della gara.

3 In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, l'arbitro non darà inizio alla gara, riportando l'accaduto nel referto. Poi, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della Società sportiva inadempiente, infliggeranno:

- la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
- un'ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all'utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari.

L'arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l'utilizzo del DAE negli impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto.

4 Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con "fasi a concentrazione" o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l'onere della responsabilità ricada su se stesso sulla dotazione, all'uso e alla gestione del DAE.

La normativa di interesse è comunque pubblicata sul sito internet della Presidenza nazionale del CSI all'indirizzo <http://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552>. Ogni società ha l'obbligo di prendere visione e categoricamente rispettarla.

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore
(art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Io/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nato/a il _____ a _____

residente a _____ (indirizzo completo) consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all'utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Documento di riconoscimento n. _____ rilasciato il _____

da _____

Data _____ Firma _____



SOCIETA' SPORTIVA _____

Squadra ospitante: _____ Squadra ospite: _____

Gara del giorno: __/__/__

n.	N.M.	Cognome e nome	Data nascita	CAP	Tessera CSI 2018/19	
				V.CAP	Documento riconoscimento	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Ruolo squadra	Cognome e nome	Tessera CSI 2018/19	
Dirigente Responsabile (Firma la Distinta)			
Dirigente Accompagnatore			
Allenatore			

Il sottoscritto Dirigente responsabile/accompagnatore dichiara che gli atleti sopra elencati sono in possesso di regolare tesseramento CSI, in caso di squadra ospitante dichiara inoltre che è presente il defibrillatore all'interno dell'impianto ed è presente il responsabile addetto al defibrillatore indicato in calce, o, in alternativa, che è presente una ambulanza con defibrillatore e un operatore sanitario idoneo all'uso del defibrillatore; ed è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e successive modifiche.

Firma Dell'Arbitro

Firma Del Capitano e Del Dirigente Responsabile

LA DISTINTA DI GIOCO DEVE ESSERE COMPILATA **IN DUPLICE COPIA** IN OGNI SUA SINGOLA PARTE E CONSEGNATA ALL'ARBITRO ALMENO 15' PRIMA DELL'INIZIO, UNITAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Da compilare da parte della sola squadra ospitante:

Autocertificazione dell'addetto all'utilizzo del defibrillatore (art. 45 e 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Io/la sottoscritto/a _____ codice fiscale _____

nato/a il _____ a _____ residente a (indirizzo completo) _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000) dichiara sotto la propria responsabilità di essere persona formata all'utilizzo del DAE e di essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di defibrillatori e loro utilizzo.

Data _____ Firma _____

CENTRO SPORTIVO ITALIANO

SCHEDA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

CAMPIONATO _____ gara del _____

RISULTATO		-			
------------------	--	---	--	--	--

SOCIETA' OSPITANTE _____

AMMONITI:

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

ESPULSIONE TEMPORANEA

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

ESPULSIONE DEFINITIVA

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

SOCIETA' OSPITATA _____

AMMONITI:

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

ESPULSIONE TEMPORANEA

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

ESPULSIONE DEFINITIVA

N.	COGNOME E NOME	N.	COGNOME E NOME

La presente scheda va presentata all'arbitro, in duplice esemplare, unitamente alla distinta giocatori.

Una copia va restituita al termine della gara alla società interessata per l'immediata verifica.

In seguito non potranno essere invocate richieste di rettifica.

NUMERI UTILI

CARICA SOCIALE	NUMERO TELEFONICO	EMAIL - LINK
COMITATO CSI FORLI'		
COMMISSIONE CALCIO	3929871285	calcio@csiforli.it http://www.cpcalcio.it
DESIGNATORE ARBITRI	3939068719	
SEGRETERIA CSI (dalle 18.30 alle 20.30)	Tel / Fax 0543704225	info@csiforli.it
GIUDICE SPORTIVO	3929871285	giudicesportivo@hotmail.com
COMITATO CSI CESENA		
DESIGNATORE ARBITRI C5	3495286757	bartolinieden@gmail.com
DESIGNATORE ARBITRI GEN.	3478504579	
COMITATO CSI RIMINI		
DESIGNATORE ARBITRI	3477682135	andrea.anderlini@gruppohera.it